

# ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI REGIONALI

## APPROFONDIMENTO SUI QUESITI PIU' FREQUENTI

### 1) Quando si vota? Qual'è il sistema elettorale?

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di cui all'art. 8, quarto comma, dello Statuto, e potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di carica dell'Assemblea regionale.

I Sindaci di tutti i Comuni della Regione, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia agli elettori con manifesto da affiggersi quarantacinque giorni prima della data della votazione. (art. 11 della l.r. 20.03.1951, n. 29 e ss.mm.ii.).

Il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda.

Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale.(art. 1 l.r. n. 29/1951 e s.m.i.)

L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali.

L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente.

Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale. Sessantadue seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi. Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.

Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a sette, incluso il capolista.

Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne. I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.

Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di quarantadue, oltre al Presidente della Regione eletto.

I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti, ammessi all'assegnazione di seggi ai sensi del comma 5 ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, secondo le modalità stabilite all'articolo 2-ter.(art. 1bis l.r. n. 29/1951 e s.m.i.).

La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali.

Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale. Il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e la comune lista regionale è esplicitato attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti.

Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata (art. 1ter l.r. n. 29/1951 e s.m.i.).

## **2) Quali sono i requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione?**

Possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione gli elettori che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di deputato regionale (art. 1quater della l.r. 20.03.1951, n. 29 e ss.mm.ii.).

## **3) Come viene calcolato il numero di seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione?**

Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale provinciale viene calcolato dividendo per sessantadue la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.

Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente (art. 2 della l.r. 20.03.1951, n. 29 e ss.mm.ii.).

## **4) Come viene disciplinata l'elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale?**

Definiti gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 54, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, un estratto di verbale attestante:

a) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista regionale nell'ambito del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima nelle singole sezioni del collegio. In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1-ter, si includono nel computo i voti validamente espressi per liste provinciali collegate a quella lista regionale in tutti i casi in cui le schede di votazione non rechino espressa indicazione di voto per alcuna lista regionale (13bis);

b) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale concorrente nel collegio;

c) il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concorrenti nel collegio.

L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Effettuate le predette operazioni, verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seggi ai sensi del comma 5 dell'articolo 1-bis. Comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto.

Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista.

Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio.

A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio.

L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati.

Un estratto del verbale attestante tutte le operazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale viene trasmesso a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale. Seguono quindi gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 57 e 58.

La disposizione di che trattasi ribadisce il principio dell'efficacia del voto congiunto, già affermato nel precedente art. 1 ter, la cui osservanza è demandata più agli Uffici elettorali di sezione, in sede di attribuzione dei voti contenuti nelle schede scrutinate, che non agli Uffici centrali circoscrizionali, che basano i calcoli sulle risultanze dei verbali delle singole sezioni del collegio (art. 2 bis della l.r. 20.03.1951, n. 29 e ss.mm.ii.).

### **5) Come viene disciplinata l'attribuzione di seggi per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale?**

L'Ufficio centrale regionale, definiti gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2-bis, determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. In caso di parità di cifre elettorali, prevale la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi.

Proclama, quindi, eletti:

a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della predetta lista regionale risultata più votata;

b) alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.

L'Ufficio centrale regionale, una volta ricevuti gli estratti dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali trasmessi ai sensi del comma 8 dell'articolo 2-bis, verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata, sommando i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi elettorali provinciali. Procede poi nel modo seguente:

a) se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a quarantadue, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere quarantadue seggi. Gli eventuali seggi che residuano sono attribuiti con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo;

b) se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a quarantadue, attribuisce tutti i seggi che residuano con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo.

I seggi che non vengono attribuiti a candidati dalla lista regionale più votata sono ripartiti fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali.

A tal fine l'Ufficio centrale regionale procede alla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata, con esclusione dei gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-bis.

Per cifra elettorale regionale di un gruppo si intende la somma regionale dei voti validi ottenuti dalle liste di quel gruppo, presenti con identico contrassegno nei singoli collegi provinciali.

Divide poi il totale per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il predetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo.

Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si procede a sorteggio.

Nel limite di seggi cui ciascun gruppo di liste ha diritto ai sensi delle disposizioni del comma 5, l'Ufficio centrale regionale individua in quali collegi elettorali provinciali i seggi vanno assegnati. A tal fine si determina preliminarmente la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste ammesso al riparto. Tale graduatoria si basa sui voti residuati.

Per voti residuati si intendono:

a) i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente nei collegi elettorali provinciali in cui concorrevano;

b) i voti che rimangono ad una lista, detratti quelli necessari per integrare uno o più quozienti nel collegio elettorale provinciale in cui concorreva.

La predetta graduatoria regionale si ottiene, per ciascun collegio elettorale provinciale, moltiplicando per cento la cifra dei voti residuati ottenuti dalla lista del gruppo in quel collegio e dividendo il prodotto per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola. I seggi sono attribuiti seguendo tale graduatoria, in ordine decrescente.

Qualora vengano prese in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2-bis, tali liste sono poste alla fine della graduatoria regionale del gruppo di appartenenza.

Per determinare l'ordine di collocazione di queste liste provinciali nella graduatoria, si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-bis. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria regionale del gruppo di appartenenza in ordine decrescente, tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola.

Ogniquale volta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio, la graduatoria regionale del gruppo scorre e si passa al collegio che nell'ordine della graduatoria segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.

L'Ufficio centrale regionale procede poi all'assegnazione dei seggi nel modo seguente:

- a) si considera la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste cui spettano seggi, determinata ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo;
- b) si attribuiscono i seggi ad un gruppo per volta, a partire da quello che ha la maggiore cifra elettorale regionale e si prosegue in ordine decrescente di cifra elettorale. A parità di cifre elettorali regionali, l'ordine di precedenza è determinato per sorteggio;
- c) entro il limite di seggi che devono essere assegnati a ciascun gruppo, si individua un numero corrispondente di liste provinciali appartenenti al gruppo medesimo, secondo l'ordine risultante dalla rispettiva graduatoria regionale;
- d) ad ogni lista provinciale così individuata si assegna un seggio;
- e) qualora in un collegio in cui dovrebbe essere assegnato un seggio, la lista del gruppo considerato abbia esaurito i candidati disponibili, il seggio viene attribuito ad altra lista provinciale nel collegio che, secondo la graduatoria regionale del gruppo, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio con le modalità di cui al presente comma.

Esaurite le operazioni di cui al comma 10, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto un candidato per ciascuna lista provinciale cui sono stati assegnati seggi. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2-bis.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2-bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati. (art. 2 ter della l.r. 20.03.1951, n. 29 e ss.mm.ii.).

**6) Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi?**

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi. (art. 1 bis, comma 5, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.)

**7) Quante sottoscrizioni sono richieste per le liste di candidati per ogni collegio provinciale?**

Le liste di candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte, pena la loro invalidità:

- a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente fino a 500.000 abitanti;
- b) da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 500.000 abitanti e fino 1.000.000 di abitanti;
- c) da almeno 600 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 1.000.000 di abitanti.

Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni sopra indicato è ridotto alla metà.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati

Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il contrassegno della lista;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nei moduli di cui al comma 4 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo [14 della legge 21 marzo 1990, n. 53](#), come sostituito dall'articolo [1](#) della [legge 28 aprile 1998, n. 130](#), e successive modifiche ed integrazioni.

I moduli attestanti le sottoscrizioni della lista devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli.

In tali casi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura (art. 13 della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

Poiché, però, l'art. 15, comma 2 (nel testo sostituito dall'art. 18, comma 2, della l.r. n. 7/2005), prescrive che la presentazione delle liste provinciali e dei relativi documenti, deve essere effettuata tramite persona munita di regolare mandato, pena l'esclusione ex art. 16 bis, comma 5-lett. b), si ritiene che detta modalità debba essere osservata anche per la presentazione delle liste provinciali senza obbligo di sottoscrizioni..

### **8) Quante sottoscrizioni sono richieste per la presentazione di una lista regionale?**

La presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. (art. 14bis, comma 5, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale (art. 14bis, comma 6, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

Sono valide le sottoscrizioni di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la lista regionale.

(art. 14 bis, comma 7, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.)

### **9) Quanti candidati deve comprendere una lista provinciale?**

Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della l.r. n. 29/1951 e ss.mm.ii., e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore (art. 3Ter, comma 1, della l.r. n. 29/1951 e ss.mm.ii.).

Tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale. (art. 3 ter, comma 2, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

#### **10) Quanti candidati deve comprendere una lista regionale?**

Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a sette, incluso il capolista (art. 1bis, comma 7, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.). Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale (art. 1bis, comma 6, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate (art. 1 bis, comma 9, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

#### **11) Da chi possono essere autenticate le firme dei sottoscrittori?**

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni (art. 13 e art. 14 bis della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

#### **12) Quali sono le disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali?**

Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste provinciali e regionali, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di ottenere la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e di sottoscrivere celermente le liste provinciali e regionali, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale.

Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra (art. 13 bis della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

#### **13) Dove e quando devono essere presentate le liste regionali?**

Le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Palermo, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione (art. 14 bis, comma 1, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

#### **14) Da chi è effettuata la presentazione della lista regionale?**

La lista regionale con i relativi documenti, deve essere presentata da persona munita di mandato, autenticato dal notaio, conferito dal presidente, segretario o coordinatore in ambito regionale del partito o della formazione politica che presenta la lista stessa, in collegamento con un gruppo di liste espressione del medesimo partito o formazione politica presentate in almeno cinque collegi provinciali (art. 14 bis, comma 2 della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

Laddove la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione dovrà essere effettuata da un rappresentante cui sia stato conferito mandato, autenticato dal notaio, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la lista stessa (art. 14 bis, comma 3 della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

#### **15) Quali documenti devono essere depositati per la presentazione di una lista regionale?**

Al momento della presentazione della lista regionale devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione di presentazione della lista regionale e relativi allegati, comprese le sottoscrizioni;

**b)** mandato, autenticato dal notaio, conferito da parte del presidente o segretario o coordinatore, in ambito regionale, del partito o formazione politica per conto del quale è presentata la lista regionale. Laddove la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione dovrà essere effettuata da un rappresentante cui sia stato conferito mandato, autenticato dal notaio, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la lista stessa (art. 14 bis, comma 3) ;

**c)** dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste provinciali, attestante che la lista regionale è espressione di uno o più gruppi di liste provinciali presentate in non meno di cinque collegi;

**d)** dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, in collegamento con un gruppo di liste provinciali, o con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, precisamente individuati. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e ss.mm.ii.;

**e)** dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista regionale; conformemente a quanto disposto al comma 2 dell'art. 3 ter della l.r. n. 29/1951 e ss.mm.ii., tale atto di accettazione deve contenere l'indicazione di un gruppo di liste collegato con la lista regionale cui il candidato dichiara di aderire, nonché l'indicazione del collegio elettorale provinciale che il candidato medesimo dichiara di assumere come proprio collegio di riferimento.

Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e ss.mm.ii.;

**f)** certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;

**g)** certificati attestanti che i sottoscrittori della lista regionale sono elettori di un comune della Regione;

**h)** modello di contrassegno che serve a distinguere la lista regionale nei manifesti e nelle schede elettorali. Del modello di contrassegno vanno depositati tre esemplari. Sebbene l'art. 14 bis, comma 13, lett. d) prevede che il modello di contrassegno sia presentato in tre esemplari, si rileva l'opportunità che vengano presentati ulteriori nove esemplari, ciò in quanto il contrassegno della lista regionale va riprodotto nel manifesto e nelle schede di ciascun dei collegi della Regione. Si evidenzia che se la lista regionale è collegata con un solo gruppo di liste provinciali, essa dovrà essere contraddistinta da un simbolo identico; se, viceversa, è collegata a più gruppi di liste provinciali, il contrassegno della lista regionale che esprime la coalizione potrà essere costituito da un simbolo unico, ovvero da un insieme grafico contenente i simboli, riprodotti in scala ridotta, dei gruppi di liste provinciali ad essa collegati (art. 3 bis, comma 1, lett. b). ;

**i)** l'indicazione di due delegati effettivi, e di due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione, dei più ampi rettangoli contenenti ciascuno il cognome e nome del capolista di una lista regionale ed il relativo contrassegno della lista.

I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza della lista regionale e dei suoi candidati ed a tutela dei loro legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale alle quali sono ammessi i delegati delle liste.

La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle liste regionali presentate.

Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista regionale.

(art. 14 bis della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.)



I documenti sopra indicati sono dettagliatamente descritti nella Pubblicazione 2R disponibile sul sito internet del Dipartimento delle Autonomie Locali – Elezioni amministrative – Elezioni regionali, alla quale si rinvia.

#### **16) Dove e quando sono presentate le liste per ogni collegio provinciale?**

Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.(art. 15, comma 1 della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

#### **17) Da chi è effettuata la presentazione delle liste nei collegi provinciali?**

La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, autenticato dal notaio, conferito dal presidente, segretario o coordinatore in ambito regionale del partito o della formazione politica che presenta la lista. La cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità previste, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti (art. 15, comma 2 della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

#### **18) Quali documenti servono per la presentazione delle liste nei collegi provinciali?**

Per la presentazione delle liste provinciali per l'elezione dell'Assemblea regionale Siciliana, la legge richiede la produzione della lista dei candidati e dei documenti che qui di seguito si elencano:

- a) dichiarazione di presentazione della lista provinciale e relativi allegati, comprese le sottoscrizioni;
- b) mandato, autenticato dal notaio, conferito dal presidente o segretario o coordinatore, in ambito regionale, del partito o formazione politica per conto del quale è presentata la lista provinciale;
- c) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi tutte identico contrassegno e presentate nei collegi che si elencano;
- d) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali, corredata di copia della dichiarazione, presentata all'Ufficio Centrale regionale dal rappresentante del relativo gruppo di liste provinciali ai sensi dell'art. 14 bis, comma 11 e 12, della l.r. n. 29/1951 e ss.mm.ii., nella quale risulta ufficializzato il collegamento con la predetta lista regionale;
- e) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della lista provinciale. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e ss.mm.ii.;
- f) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;
- g) certificati attestanti che i sottoscrittori della lista provinciale sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
- h) modello di contrassegno della lista provinciale o dichiarazione attestante con quale contrassegno depositato presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, la lista intenda distinguersi;
- i) autorizzazione all'uso del contrassegno rilasciata da colui che ha effettuato il preventivo deposito ed eventuali documenti allegati.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall' art. 19 della legge regionale n. 29/1951 e ss.mm.ii.(rappresentanti di lista).

I suddetti delegati provvedono, altresì, a regolarizzare, su richiesta dell'Ufficio Centrale circoscrizionale, l'eventuale documentazione che dovesse risultare carente (art.16 bis, comma 8) e sono legittimati a ricorrere all'Ufficio Centrale regionale contro le decisioni di eliminazione della lista o dei candidati (art. 17 bis, comma 2).

I documenti sopra indicati sono dettagliatamente descritti nella Pubblicazione 2R disponibile sul sito internet del Dipartimento delle Autonomie Locali – Elezioni amministrative – Elezioni regionali, alla quale si rinvia.

### **19) Quali sono le disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e la disciplina delle candidature?**

Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni:

- a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne;
- b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.

Nessun candidato di una lista regionale può essere incluso in liste provinciali non collegate con la predetta lista regionale, pena la nullità dell'elezione.

Nessun candidato di una lista provinciale può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione.

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali(art. 14 della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

### **20) Come e quando presentare i contrassegni?**

Il deposito dei contrassegni è disciplinato dall'art. 12 della l.r. 20.03.1951, n. 29.

I partiti o le formazioni politiche che intendono presentare proprie liste nelle elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana devono depositare, presso l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali Via Trinacria n. 34 Palermo -, il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le liste stesse nei collegi provinciali.

Ai sensi dell'art. 12, primo comma, il deposito del contrassegno è obbligatorio e, pertanto, il mancato deposito o la ricusazione del contrassegno da parte dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali importano l'assoluta impossibilità di presentare liste provinciali di candidati presso le singole circoscrizioni. I partiti o le formazioni politiche devono aver cura di depositare, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 20.03.1951, n. 29, contrassegni di lista che non siano identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici.

Per quanto riguarda il concetto di confondibilità è utile richiamare l'art. 14 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, il quale prevede che costituiscono “*elementi di confondibilità*”, congiuntamente o isolatamente considerati, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali nonché le parole o le effigi che costituiscono elementi di qualificazione degli orientamenti e delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

La medesima disposizione prevede il divieto di presentare contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Qualora il contrassegno contenga nominativi di persone, è necessario presentare la dichiarazione di consenso da parte degli interessati, debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge n. 53/1990 e ss.mm.ii.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà per la esatta riproduzione dei contrassegni presentati, gli stessi saranno disegnati su carta lucida o comunque su carta che ne consenta una perfetta riproduzione, ad inchiostro di china o tipografico, anche colorato, circoscritti da un cerchio del diametro di cm.10, nella misura, cioè, nella quale saranno riprodotti sul manifesto delle liste dei candidati. E' opportuno, inoltre, presentare pari numero di esemplari di contrassegni circoscritti da un cerchio di cm. 3, per la riproduzione sulla scheda di votazione: in tal modo, gli stessi partiti o formazioni politiche possono avere esatta ed immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Sarà, inoltre necessario che il contrassegno sia perfettamente identico in entrambe le riproduzioni e ciò al fine di evitare che possano sorgere dubbi su quale dei due disegni riproduca esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o della formazione politica.

Si rammenta infine, che, per quanto concerne i contrassegni non tradizionali, la priorità nella presentazione costituisce titolo e, quindi, saranno ricusati i simboli che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza

Il deposito del contrassegno deve essere effettuato a partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, via Trinacria 34/36-Palermo, da persona munita di mandato, autenticato dal notaio e rilasciato dal presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del relativo partito o formazione politica.

Ai fini di ricevere le comunicazioni di cui ai comma 5 e 8 del citato art. 12, la persona incaricata di depositare il contrassegno deve eleggere domicilio a Palermo.

Nel caso in cui venga effettuato il deposito di un contrassegno composito, cioè formato da due o più contrassegni, è necessario che la persona sia munita di mandato, autenticato dal notaio, conferito da parte dei presidenti o segretari o coordinatori regionali dei partiti o delle formazioni politiche ai quali appartengono i contrassegni della composizione.

Il deposito va fatto personalmente da chi ha ricevuto il mandato: questi non può delegare altre persone.

Se ad effettuare il deposito è lo stesso presidente o segretario o coordinatore regionale del partito o della formazione politica, egli deve dimostrare tale sua qualità con idonea documentazione (atto costitutivo, statuto, attestazione del presidente o segretario regionale).

Si tenga presente che è logicamente inammissibile il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona, né da una medesima persona può essere conferito mandato a depositare più di un contrassegno. All'atto del deposito deve essere indicata la descrizione del contrassegno e la denominazione del gruppo di liste identificato da quel contrassegno (art.12, comma 1).

Il contrassegno, che potrà essere anche figurato, deve essere depositato in tanti esemplari, quanti sono i collegi elettorali in cui si intende presentare la lista, oltre a due esemplari per l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali ed uno per l'Ufficio Centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Palermo.

Ciascun esemplare deve essere sottoscritto dal presidente o segretario o coordinatore regionale del partito o della formazione politica, la cui firma deve essere autenticata (art. 12, comma 3). Dell'avvenuta presentazione del contrassegno il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali rilascerà ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora del deposito (art. 12, comma 3).

I contrassegni presentati nei due giorni successivi alla scadenza del termine del deposito (dal 41° al 40° giorno antecedenti quello della votazione) sono ostensibili presso il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, Servizio 5° Ufficio Elettorale, piano 9, a tutti i rappresentanti di partiti e gruppi politici, i quali possono entro il termine medesimo, segnalare al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali predetto, eventuali identità o confondibilità dei contrassegni.

Il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali entro il giorno successivo alla scadenza del termine su indicato (39° giorno antecedente quello della votazione), invita i depositanti dei

contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici o già legittimamente depositati a sostituirli entro quarantotto ore.

Decorso tale termine il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali provvede nel giorno successivo a rendere pubblici i contrassegni definitivamente ammessi, mediante affissione degli stessi in apposito quadro in un locale del Dipartimento medesimo, all'uopo destinato.

Entro ventiquattro ore da tale affissione i rappresentanti di partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione dei contrassegni mediante ricorso depositato alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale regionale, il quale pronunzia su tali reclami in via definitiva e con unica decisione entro un giorno dandone immediata comunicazione al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali.

Il predetto Dipartimento entro il 32° giorno precedente l'inizio della votazione, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l'attestazione della definitiva ammissione, trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Ufficio centrale regionale e provvede alla immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

## **21) Quali sono le modalità di esercizio del diritto di voto?**

L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale(art. 3, comma 2, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima(art. 3, comma 3, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso. (art. 3, comma 4, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.)

Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata. (art. 1 ter, comma 3, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.)

L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi(art. 3, comma 5, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore(art. 3, comma 6, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.(art. 3 comma 7, della l.r. 20/03/1951, n. 29 e ss. mm. ii.).

## **22) Surrogazioni di deputati**

Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito a un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'art. 2 bis della l.r. n. 29/1951 e ss.mm.ii. (art. 60, comma 1 della l.r. n. 29/1951 e ss.mm.ii.)

Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 ter della legge sopra richiamata. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella

graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'art. 2 bis. (art. 60, comma 2 della l.r. n. 29/1951 e ss.mm.ii.)

Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2 sopra riportato, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicchè la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.(art. 60, comma 3 della l.r. n. 29/1951 e ss.mm.ii.)

Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento. Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'art. 2 bis. (art. 60, comma 4 della l.r. n. 29/1951 e ss.mm.ii.)

Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 60 sopra indicato, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 60 sopra richiamati.

### **23) Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità**

Relativamente all'elezione dei componenti dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Presidente della Regione, per quanto attiene alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, si rinvia alle specifiche Tabelle riepilogative pubblicate sul sito del Dipartimento autonomie Locali, alla voce Elezioni Amministrative.